

## Istruzioni redazionali rivista Archivio Penale

### 1. CRITERI DI IMPOSTAZIONE GENERALE DEL TESTO

I testi dovranno pervenire così strutturati: Nome e Cognome dell'Autore (in maiuscoletto), titolo del contributo (in grassetto e in tondo), breve *abstract* in italiano (in tondo), titolo del contributo in inglese (in corsivo) *abstract* in inglese (in corsivo), sommario (se il testo è suddiviso in paragrafi con titolo), testo del contributo.

#### Esempio

ANTONIO CAVALIERE

#### **Osservazioni intorno al concetto di “materia penale”, tra Costituzione e CEDU**

Il lavoro analizza il concetto di materia penale sia da un punto di vista *de lege lata* che *de lege ferenda*. Si sofferma in particolare sul concetto costituzionale di materia penale e sui diversi ‘binari’ penalistici. Una volta distinto il concetto costituzionale da quello convenzionale di materia penale, viene sottoposta a critica la giurisprudenza della Corte EDU e della Corte costituzionale in argomento.

*Remarks on the concept of ‘criminal matter’, between Constitution and ECHR*

*This paper analyses the concept of ‘criminal matter’ in the criminal law in force, but also from a point of view de lege ferenda. It focuses on the constitutional concept of criminal matter and on the different kinds of criminal sanction. It proposes a distinction between constitutional and conventional notion of criminal matter and it criticizes the jurisprudence of the ECHR and of the Italian Constitutional Court on this subject.*

**SOMMARIO:** 1. Premessa. - 2. Diversi angoli visuali: le prospettive *de lege lata* e *ferenda* e la dicotomia formale/sostanziale. - 3. Intorno al concetto costituzionale di materia penale. - 3.1. La Costituzione e i “binari” penalistici. - 4. Corte EDU e materia penale: dalla garanzia giurisprudenziale contro “frodi delle etichette” alla frode delle etichette giurisprudenziale. - 5. La “materia penale” nella sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019. - 6. Conclusioni.

I titoli dei singoli paragrafi nel corpo del testo devono essere in corsivo, preceduti dal numero in tondo. A seguire e senza andare a capo, dopo il punto, inizia il testo del paragrafo.

#### Esempio

3. *Intorno al concetto costituzionale di materia penale.* Un concetto di materia penale volto ad assicurare l'effettività del vincolo della legislazione ai principi penalistici non può essere ovviamente ricavato dalla legislazione stessa, ma dev'essere esterno ad essa: altrimenti non potrebbe svolgere alcuna funzione “critica” delle opzioni del legislatore.

### 2. NORME REDAZIONALI

Il testo del contributo deve essere confezionato seguendo attentamente i seguenti criteri generali. Si prega di evitare le sottolineature e il neretto.

#### 2.1. Virgolette e corsivo

Per le citazioni di espressioni o frasi si usano le virgolette “caporali” (« »); eventuali omissioni all'interno delle citazioni saranno indicate dai tre puntini tra parentesi quadre ([...]). Si usano le caporali anche per citare il nome di un testo normativo.

Per evidenziare una parola o un concetto si usano le virgolette semplici, o apici doppi (“ ”).

**NB: LE CAPORALI NON SI POSSONO OTTENERE UTILIZZANDO I SEGNI “< >”, MA SELEZIONANDO IL CARATTERE SPECIALE ATTRAVERSO IL COMANDO INSERISCI, SIMBOLO.**

Le citazioni di espressioni o frasi riportate mediante virgolette “caporali” vanno sempre in tondo e mai in corsivo, salvo che si tratti di corsivo contenuto nel testo o che si voglia enfatizzare una parte del discorso (in tali casi specificare tra parentesi e una volta chiuse le virgolette se si tratta di corsivo contenuto nel testo o voluto dall’Autore tramite le espressioni “corsivo nel testo” o “corsivo aggiunto”).

Le espressioni in lingua straniera fatte proprie dall’Autore nel contesto del discorso vanno scritte in corsivo: es. *iter, status, tout court, fair play*. Le parole latine vanno sempre in corsivo.

I titoli delle opere letterarie, cinematografiche, teatrali citati nel testo vanno indicati in corsivo (es. *Codice dei diritti umani e fondamentali, Trattato dell’argomentazione, La lingua, la legge, la professione forense, Il verdetto*).

## **2.2. Incisi e parentesi**

Per segnalare un inciso devono essere usati i trattini medi (-); il trattino breve (·) va utilizzato in tutti gli altri casi in cui serva il trattino, come ad esempio per separare il nome di due Autori del medesimo contributo (cfr. *infra*, par. 4).

Qualora si debbano inserire ulteriori parentesi all’interno di un periodo già racchiuso tra parentesi tonde si utilizzeranno, nell’ordine, le parentesi quadre e quelle graffe.

## **2.3. Date e numeri**

Le date sono sempre espresse in cifra per il giorno e l’anno e in lettere per il mese.

### Esempio

13 dicembre 2007

I numeri sono espressi sempre in numeri arabi, mai in numeri romani, salvo che si tratti di una citazione o per l’indicazione del volume o della parte di un testo diviso in volumi o parti (v. *infra*, par. 4).

**NB: NON ANTEPORRE LO 0 - ZERO - ALLA CIFRA INDICATIVA DEL GIORNO.**

## **2.4. Nomi**

I nomi di enti, istituti, organizzazioni e simili, siano essi italiani o stranieri, vanno scritti in tondo senza virgolette e con l’iniziale maiuscola.

### Esempio

Camera di commercio, Commissione tributaria centrale, Corte di cassazione, Corte costituzionale, Corte dei conti, Ministero delle finanze, Tribunale, Unione Europea, Università di Milano, Paesi.

Nei nomi composti da più parole, la maiuscola va usata di norma solo per la prima parola.

### Esempio

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Corte di giustizia dell’U.E., ecc.

Negli acronimi l’uso delle maiuscole è determinato dalla normalità della scrittura.

### Esempio

AIGA, UCPI, CNF, Coa.

Tale ultimo criterio vale anche per la punteggiatura.

### Esempio

C.E.D.U., D.M., Trib. sorv.

## 2.5. Elenchi

Quando si stila un elenco puntato utilizzare il punto e virgola (;) tra una voce e l'altra dell'elenco e il punto (.) per l'ultima voce.

### Esempio

Per affrontare i problemi individuati, la proposta si è articolata su sei obiettivi: 1) migliorare l'efficacia delle indagini e dell'azione penale aggiornando l'ambito della direttiva; 2) migliorare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali chiarendo o eliminando i termini vaghi utilizzati nelle definizioni di reato ambientale; 3) garantire tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati per ogni crimine ambientale; 4) promuovere indagini e azioni penali transfrontaliere; 5) migliorare il processo decisionale informato sui reati ambientali migliorando la raccolta e la diffusione di dati statistici; 6) migliorare l'efficacia operativa delle catene nazionali di applicazione per promuovere indagini, azioni penali e sanzioni.

## 3. CITAZIONI DI GIURISPRUDENZA E DI TESTI NORMATIVI

Quando si debba richiamare una fonte giurisprudenziale o un testo normativo all'interno del testo del contributo (per i criteri di citazioni bibliografica nelle note della giurisprudenza, v. *infra*, par. 4), si prega di conformarsi alle seguenti indicazioni.

**NB: PER I RICHIAMI CHE RICHIEDONO L'UTILIZZO DI UN'ABBREVIAZIONE, UTILIZZARE L'ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI IN CALCE.**

La prima volta che si effettua la citazione di un qualsiasi testo normativo (esclusi i codici e i testi unici) l'indicazione deve essere completa di data per esteso e numero.

### Esempio

art. 15, co. 5 L. 17 dicembre 1999, n. 14

Le successive citazioni vanno effettuate in forma sintetica.

### Esempio

art. 35 d.lgs. 231/2001

La specificazione di un preciso comma di un articolo è preceduta dalla virgola.

### Esempio

art. 27, co. 3 Cost.

Lo stesso criterio si segue per la specificazione del numero di una legge o di una sentenza che segue alla data.

### Esempio

Corte cost., 19 aprile 2019, n. 99

L'indicazione delle lettere all'interno degli articoli si fa in tondo seguito da parentesi dopo la lettera.

### Esempio

art. 480, co. 1 lett. b) c.p.p.

Per i numeri "interni" agli articoli o ai commi, non bisogna utilizzare virgole né parentesi.

### Esempio

art. 62 n. 1 c.p.

**NB: QUANDO SI RIPORTA TESTUALMENTE TRA VIRGOLETTE UN BRANO DI UN AUTORE, DI UNA SENTENZA O DI UNA LEGGE, SI RIPRODURRÀ FEDELMENTE IL TESTO, NON TENENDO CONTO DELLE INDICAZIONI QUI FORNITE.**

## **4. CITAZIONI BIBLIOGRAFICHE**

Le note saranno indicate con i numeri di rimando all'esponente senza parentesi. L'eventuale punteggiatura andrà sempre dopo il segno di richiamo all'esponente, eccetto il punto esclamativo e interrogativo.

**Per le citazioni di volumi:** in maiuscolo il cognome dell'Autore (senza iniziale del nome, salvo che sia necessario per la presenza di due autori citati con lo stesso cognome), titolo in corsivo, luogo di pubblicazione, anno di pubblicazione, volume o parte, pagina o pagine citate (senza indicazione "p./pp.", ma indicando "vol." per il volume e "pt." per la parte).

Se i coautori sono diversi, si citano tutti intervallati da "-" (trattino breve).

In caso di volumi collettivi a proposito dei quali si specifica solo il curatore, si cita inizialmente il titolo seguito dal cognome del curatore in tondo e non in maiuscolo.

In caso di citazione di uno specifico contributo contenuto in un volume con curatela o direzione si cita il contributo seguendo le indicazioni fornite sopra per le citazioni, seguito da "in", titolo del volume in corsivo, seguito dalla dicitura "a cura di" o "diretto da" seguito dal solo cognome del curatore in tondo e non in maiuscolo.

Quando si reputi necessario indicare l'edizione dell'opera in aggiunta all'anno di pubblicazione, la stessa va collocata dopo il titolo in corsivo, con numerazione araba in apice in tondo e non in corsivo.

### Esempi

ZANNOTTI, *Il nuovo diritto penale dell'economia*, Milano, 2012, 224 ss.

AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, Bologna, 2012, 147.

SPASARI, *Esegesi e dottrina della colpa*, in *Studi in memoria di Giacomo Delitala*, Milano, 1984, vol. III, 1522.

*Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999, n. 479)*, a cura di Peroni, Padova, 2000, 515.

FILIPPI, *Le soglie di non punibilità*, in *Nuovo diritto penale delle società*, a cura di Alessandri, Milano, 2002, 265 ss.

FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte Generale*<sup>7</sup>, Torino, 2019, 1 ss.

**Per le citazioni di articoli contenuti in riviste o pubblicazioni periodiche:** in maiuscolo il cognome dell'Autore (senza iniziale del nome), titolo in corsivo, titolo della rivista o del periodico abbreviato in corsivo, anno, volume, numero del fascicolo e delle pagine in arabo (senza l'aggiunta di "p.", "pp.", "fasc.", "n." o altre diciture consimili).

### Esempi

CARACCIOLI, *Il rischio penale per le valutazioni estimative: reati fiscali a confronto con il nuovo falso in bilancio*, in *Il Fisco*, 2015, 28, 2735 ss.

ALESSANDRI, *Le incerte novità del falso in bilancio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1, 11 ss.

Per le citazioni di **opere su internet**: in maiuscoletto il cognome dell'Autore (senza iniziale del nome), titolo in corsivo, indirizzo in corsivo (es. *www.penalecontemporaneo.it*), data di pubblicazione sul web.

NB: SI PREGA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA CITAZIONE DEI CONTRIBUTI CONTENUTI IN UNA RIVISTA CHE POSSIEDE SIA UNA FORMA WEB SIA A FASCICOLO (A STAMPA E NON). IN QUESTI CASI SI APPLICA IL CRITERIO DELLA CITAZIONE IN RIVISTA SE IL CONTRIBUTO SI TROVA IN UN FASCICOLO E IL CRITERIO DELLE OPERE SU INTERNET SE IL CONTRIBUTO VIENE PUBBLICATO SULLA RIVISTA WEB SENZA ESSERE INSERITO IN UN FASCICOLO.

### Esempio

MAIELLO, *Peculato e rimborsi dei consiglieri regionali: la Cassazione ribadisce la funzione di garanzia della legge penale*, in *Sist. pen.*, 2022, 5, 35 ss.

GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartaba'*, in *www.sistemapenale.it*, 15 ottobre 2021.

Per le citazioni di **contributi pubblicati su questa Rivista**, si utilizzano i normali criteri di citazione dei contributi in Rivista, senza la dicitura "in questa Rivista". Se si tratta di contributo contenuto nella Rivista web, si utilizza la dicitura "Arch. pen. web" (in corsivo).

Per la **ripresa di citazioni**, si utilizza l'espressione: "cit." (in tondo), preceduta dal titolo dell'opera. Va usato il corsivo per l'espressione "*ibid.*" (per i casi in cui si utilizza, v. *infra*, par. 5.1), che non è preceduta dal titolo dell'opera.

Per le citazioni della **giurisprudenza di legittimità**: Cass., (omettere "pen."), Sez. + numero romano, data deposito (il mese in lettere), n. (numero della sentenza), in (*collocazione*), Rv. (eventuale numero di massimazione se si intende richiamare la massima). Il nome del ricorrente va aggiunto tra la data di deposito e la collocazione per le sole sentenze così solitamente citate.

Lo stesso criterio si segue per la **giurisprudenza costituzionale**.

### Esempi

Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013, n. 12228, Maldera.

Cass., Sez. IV, 26 settembre 2019, n. 42867, Rv. 277630.

Corte cost., 20 luglio 2001, n. 273.

Quando la sentenza è edita e la si vuol citare in relazione anche alla sua pubblicazione, si riporterà il nome della rivista in corsivo, l'anno e la pagina: es. Cass., Sez. VI, 4 ottobre 1999, in *Dir. inform.*, 2001, 485.

Per le citazioni di giurisprudenza e legislazione **straniere** si suggerisce di conformarsi allo standard del Paese cui si riferisce la citazione.

## 5. ABBREVIAZIONI

### 5.1. Sigle

--- cap. e capp. = capitolo e capitoli

--- cfr. = confronta: rimanda genericamente a un testo, senza indicare un punto preciso

--- cit. = citato

--- ed. = edizione

--- *et al.* = e altri

--- fig. e figg. = figura e figure

--- *ibid.* = nello stesso testo che è stato citato nella nota precedente, ed esattamente nella stessa pagina; seguito dal numero di pagina se queste ultime sono diverse

--- *infra* = vedi più avanti

--- n. e nn. = nota e note

--- [N.d.A.] = nota dell'autore

--- [N.d.C.] = nota del curatore

--- [N.d.R.] = nota del redattore

--- [N.d.T.] = nota del traduttore

--- p. e pp. (e non: pag. o pagg.) per indicare la singola pagina o le pagine

--- par. e parr. = paragrafo e paragrafi

--- *passim* = in diversi punti (quando il concetto a cui si fa riferimento è espresso in una fonte non in una pagina precisa ma diffusamente nel testo)

--- s. e ss. = seguente e seguenti

--- s.d. = senza data (nel caso in una fonte non sia riportata la data di edizione)

--- s.l. = senza luogo (nel caso in una fonte non sia riportato il luogo di edizione)

--- sez. = sezione

--- [*sic*] = proprio così. Si usa quando si riporta una citazione che contiene una parola strana o sbagliata, facendo così capire che non si tratta di errore proprio ma dell'autore della citazione.

--- tab. = tabella

--- tav. = tavola

--- tr. o trad. = traduzione

--- vol. e voll. = volume e volumi

## 5.2. Fonti e voci attinenti

- C.E.D.U. = Convenzione europea dei diritti dell'Uomo
- Atti parl. Cam. = Atti parlamentari della Camera dei deputati
- Atti parl. Sen. = Atti parlamentari del Senato
- circ. = circolare
- d. interm. = decreto interministeriale
- d.C.p.S. = decreto del Capo provvisorio dello Stato
- disp. prel. = disposizioni sulla legge in generale (preliminari al codice civile)
- disp. reg.= disposizioni regolamentari
- d.l. = decreto-legge
- d.lgs. = decreto legislativo
- d.lgs. = decreto legislativo emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri
- d.m. = decreto ministeriale
- d.P.R. = decreto del Presidente della Repubblica
- d.p. giunta reg.= decreto del presidente della giunta regionale
- L. = legge
- L. cost. = legge costituzionale
- L. rg. = legge regionale
- L. prov. = legge provinciale
- r.d.l. = regio decreto-legge
- r.d.lgs. = regio decreto legislativo
- r.d. = regio decreto
- reg. = regolamento
- r.m. = risoluzione ministeriale
- t.u. = testo unico
- App. = Corte di appello
- App. mil. = Corte militare di appello
- Ass. = Corte di assise
- Ass. app. = Corte di assise di appello
- BGH = Bundesgerichtshof
- BverfG = Bunderverfassungsgericht

--- Cass. = Corte di cassazione

--- Cass., Sez. un. = Corte di cassazione, Sezioni unite

--- Cass. civ. = Corte di cassazione civile

--- cod. Antimafia = Codice Antimafia

--- Corte conti = Corte dei conti

--- Corte cost. = Corte costituzionale

--- Corte giust. UE = Corte di giustizia dell'unione europea

--- Corte EDU = Corte europea dei diritti dell'uomo

--- C.I.J. = Court internationale de justice

--- Coll. Arb. = Collegio arbitrale

--- Comm. centr. imp. = Commissione centrale delle imposte

--- Comm. tribut. 1° = Commissione tributaria di 1° grado

--- Comm. tribut. 2° = Commissione tributaria di 2° grado

--- Com. tribut. centr. = Commissione tributaria centrale

--- Cons. reg. sic. = Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana

--- Cons. St. = Consiglio di Stato

--- Cons. St., ad. gen. = Consiglio di Stato, adunanza generale

--- Cons. St. ad. plen. = Consiglio di Stato, adunanza plenaria

--- Direttiva = Direttiva europea

--- G.u.p. = Giudice dell'udienza preliminare

--- Giud. pace = Giudice di pace

--- G.I. = Giudice istruttore

--- G.i.p. = Giudice per le indagini preliminari

--- Lodo arb. = Lodo arbitrale

--- Proc. Rep. = Procura della Repubblica

--- Proc. gen. app. = Procura generale presso la corte d'appello

--- P.m. = Pubblico ministero

--- Pret. = Pretura

--- TAR = Tribunale amministrativo regionale

--- Trib. = Tribunale

--- Trib. acque = Tribunale regionale delle acque pubbliche

- Trib. Ce = Tribunale di I grado delle Comunità europee
- Trib. mil. = Tribunale militare territoriale
- Trib. sup. acque = Tribunale superiore delle acque pubbliche
- Trib. sup. mil. = Tribunale supremo militare
- Trib. sorv. = Tribunale di sorveglianza